



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 del reg.	Oggetto: ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL TUEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI.-
Del 25.05.2018	

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:08** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Sindaco:	Nazzarro	Velia	X	
Consiglieri:	De Luca	Rosa	X	
	Zazza	Alessandra	X	
	Mazzetti	Mario	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Ottaviani	Italo	X	
	Simeoni	Giuseppe	X	
	Mattia	Pasquale	X	
	Cardilli	Simone		X
	D'Antonio	Domenico	X	
	Prosperi	Alberto	X	
	Cimei	Gaetano		X
	Di Natale	Mauro		X

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)
In carica: n. 12

Presenti n. 10
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea la Dott.ssa Lorenza Muzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

Relaziona brevemente in merito all'argomento in oggetto il Sindaco, significando le motivazioni alla base del riconoscimento del debito, riepilogando la vicenda da cui lo stesso ha avuto origine (*Esce Ottaviani – ore 17:50 – P. 9 - Rientra Ottaviani – ore 17:52 – P. 10*) e ricordando come in precedenza si procedesse ad assumere, relativamente agli incarichi legali, impegni di spesa in via presuntiva e non sulla base di preventivi puntuali.

Il Cons.re D'Antonio, con riferimento sia a questo punto all'o.d.g. che a quello successivo, ritiene trattarsi di un caso di scuola. Se il Comune vede riconosciute le proprie ragioni paga le spese legali, così come paga quando soccombe (o perché non si costituisce o perché manca il C.T.U.). Rileva data la coincidenza tra la somma impegnata e quella liquidata in sentenza che la questione avrebbe dovuto chiudersi in tal modo, senza creare un debito fuori bilancio. Non si spiega infine come mai non si sia provveduto al recupero nei confronti del socio accomandatario e chiede chiarimenti in ordine alla attuale possibilità di recupero.

Il Sindaco, richiamate le modalità di assunzione dell'impegno di spesa, evidenzia che l'azione di recupero già effettuata ha avuto esito negativo.

Il Cons.re D'Antonio non ritiene possibile che non ci sia una maggiore attenzione al recupero.

Il Sindaco si richiama (*Esce Zazza – ore 18:03 – P. 9*) alle operazioni di recupero eseguite, precisando quanto fatto. Ritiene che tali azioni siano state esperite sia nei confronti della società che del socio accomandatario. (*E' rientrata Zazza – ore 18:07 – P. 10*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri Prosperi e D'Antonio), n. 0 astenuti,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL TUEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI.-”

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza,

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 2 (Consiglieri Prosperi e D'Antonio)

Astenuti: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese legali

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;

Ricordato che:

- con atto di citazione notificato in data 23.07.2002 la Soc. xxxxxx, meglio identificata in atti, conveniva in giudizio il Comune di Carsoli per vedersi riconosciuta, per intervenuta usucapione, la proprietà di un'area comunale della estensione di circa 100 mq. confinante con proprietà della stessa società ricorrente, residua proprietà comunale e Via di Villaromana;
- il Comune di Carsoli provvedeva a disporre l'autorizzazione alla costituzione in giudizio ed a nominare come difensore l'Avv. Antonello Lucangeli che veniva sostituito, a seguito dimissioni, dall'Avv. Paolo Frani, come da relativa determina del Responsabile del Servizio n. 268 in data 11.12.2003;
- la spesa relativa risultava impegnata nel bilancio 2002 per l'importo presunto di € 2.000,00;
- con sentenza n. 175/2010, pubblicata il 22.03.2010, il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda di parte attrice e la condannava alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Carsoli, che liquidava forfettariamente in € 2.000,00 complessivi;
- in data 28.04.2010, l'Avv. Frani inviava al Comune nota finalizzata ad ottenere indicazioni se procedere o meno in sede di appello al fine di ottenere un più congruo riconoscimento delle spese di giudizio, valutate, come da notula del 23.11.2009, in € 6.831,93, oltre spese generali al 12,50%, Cassa avvocati (2%) ed IVA, significando che in caso di mancata risposta avrebbe comunque proceduto in tal senso, a proprie spese, per vedere riformata la parte della sentenza con cui disponeva in merito;
- in data 09.03.2017 veniva pubblicata la sentenza della Corte d'Appello n. 361/2017 che, in riforma della sentenza impugnata, ha liquidato le spese di giudizio del primo grado nel complessivo importo di € 5.500,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario al 15%;
- con nota pervenuta al protocollo in data 13.04.2017, al n. 3289, l'Avv. Frani proponeva l'esecuzione nei confronti della parte soccombente, per la rifusione delle spese legali, non ricevendo peraltro indicazioni dal Comune;

- con mail in data 08.08.2017 l'Avv. Frani comunicava sia l'infruttuoso esito della procedura di pignoramento nei confronti del socio accomandatario della società stessa, sia la ritenuta impossibilità di procedere ulteriormente con il recupero forzoso delle spese legali;

Rilevato che il giudizio si è concluso con esito favorevole per il Comune;

Considerato che, con nota in data 08.08.2017, acclarata al protocollo dell'Ente n. 6991 del 09.08.2017, l'Avvocato Paolo Frani ha trasmesso preavviso di parcella per il pagamento delle competenze professionali relative al giudizio in questione, per un importo complessivo pari ad € 6.578,00, di cui € 5.500,00 per onorari, € 825,00 per spese ed € 253,00 per CAP 4%, oltre IVA al 22%;

Dato atto che da detto importo vanno detratti gli acconti corrisposti sull'onorario per complessivi € 1.800,00, oltre oneri;

Dato atto altresì che il suddetto professionista, come da nota apposta in data 17.05.2018, in calce a propria PEC pervenuta al protocollo del Comune il 15 febbraio 2018, al n. 1381, ha dichiarato di accettare la proposta come formulata dal Responsabile del Servizio Urbanistico di determinazione dell'onorario in € 4.500,00, oltre oneri, e detratti gli acconti già corrisposti;

Rilevato che, conseguentemente la somma da corrispondere all'Avvocato Paolo Frani è da determinarsi in € 2.700,00 (€ 4.500,00 - € 1.800,00), oltre ad € 405,00 per spese generali al 15%, € 108,00 per CAP 4%, ed € 706,86 per IVA al 22%, e quindi in complessivi € 3.919,86;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Dato atto:

- del prevalente orientamento invalso tra i giudici contabili (tra i più recenti cfr. ad es. parere n. 2/2007 Sez. Controllo per la Regione Sardegna, parere Sezioni Riunite per la Regione Sicilia del 13/12/2006, parere Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo deliberazione n. 360 del 14/06/2008, Sez. Regionale di Controllo per la Calabria deliberazione n. 241 del 30/09/2008, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 7 del 19 marzo 2008, Sezione Regionale di Controllo per la Campania parere del 23 aprile 2009 n. 22) relativamente agli scostamenti tra le

somme di cui all'impegno contabile assunto all'atto del conferimento dell'incarico al professionista e la somma di cui alla parcella definitiva;

- che, in base a suddetto orientamento, in buona sostanza, la differenza tra la somma destinata al pagamento degli acconti e quella scaturente dalla liquidazione della parcella definitiva integra gli estremi del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs.vo 267/2000 (vedi Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Campania parere n. 22/2009);

Ritenuto che, nel caso di specie ed alla luce di quanto sopra esposto, ai fini della liquidazione delle spese legali di cui sopra, limitatamente alla parte non impegnata all'atto del conferimento incarico, si integrino gli estremi per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs.vo 267/2000;

Valutato che, nella fattispecie in questione, non si possa dubitare che ricorrano i presupposti della pubblica utilità e dell'indebito arricchimento in capo all'Ente che giustificano il ricorso alla procedura di cui all'art. 194 comma 1 lett. e) del D.lgs.vo 267/2000;

Considerato, pertanto, che la procedura di riconoscimento riveste carattere di urgenza per evitare eventuali aggravii di spesa per l'Ente derivanti da eventuali azioni giudiziali;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 - Programma 11 - macroaggregato 10 del bilancio di previsione 2018 -2020 e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

Valutato che l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare le eventuali procedure esecutive per il recupero forzoso del credito vantato nei confronti della società soccombente;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario che si proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI CONFERMARE la premessa narrativa che qui si intende per trascritta e che forma parte integrante e sostanziale della presente;

DI APPROVARE integralmente la presente proposta di deliberazione;

DI DARE ATTO che il debito di 3.919,86, al lordo degli oneri di legge, sorto nei confronti dell'Avv. Paolo Frani, è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 194, comma 1, lett. e) dei D. Lgs. n. 267/2000;

DI RICONOSCERE, pertanto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 nei confronti dell'Avv. Paolo Frani il debito fuori bilancio di € 3.919,86 comprensivo di oneri di legge;

DI DARE ATTO che la spesa di € 3.919,86, compresi oneri di legge, viene finanziata imputando la stessa alla Missione 1, Programma 11, titolo I, Macroaggregato 10, del Bilancio di Previsione 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Urbanistica l'adozione dei conseguenti adempimenti necessari per la tempestiva liquidazione della spesa.

DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare le eventuali procedure esecutive per il recupero forzoso del credito vantato nei confronti della società soccombente.

DI TRASMETTERE copia della presente alla Sez. Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge 28912002;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata successiva votazione unanime, I.E. la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
f.to Ing. Quinto D'Andrea

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



COMUNE DI CARSOLI

PROVINCIA DELL'AQUILA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 47 Data 22.05.2018	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Ar. 194, comma 1, lett. e) del Tuel riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese legali
----------------------------------	---

L'anno 2018, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO, Il revisore unico dei conti del Comune di Carsoli, dott. Roberto D'Argento, nominato con deliberazione consiliare n. 25 del 23.11.2015 è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese legali

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lett. e) del Dlgs.vo 267/2000 per l'importo complessivo di € 3.919,86, al lordo degli oneri di legge, sorto nei confronti dell'Avv. Paolo Frani, e ritenuto che lo stesso sia riconducibile all'ipotesi prevista dalla normativa sopra citata;

Verificato che il finanziamento del presente debito fuori bilancio viene garantito con mezzi ordinari e che le relative risorse sono già stanziare nel bilancio di previsione approvato, contabilizzate alla missione 1, programma 11, titolo I macroaggregato 10 -cap. 24755;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Accertato altresì che l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare le eventuali procedure esecutive per il recupero forzoso del credito vantato nei confronti della società soccombente.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Roberto D'Argento

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.F.
f.to: Dott.ssa Lorenza Muzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 07.06.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 07.06.2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

.....